



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTA** la legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante “*Interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006*”;

**VISTI**, in particolare, gli articoli 2 e 3, comma 7, della predetta legge n. 285 del 2000, che istituiscono l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici – di seguito, Agenzia Torino 2006 – e ne fissano la data di cessazione al 31 dicembre 2006;

**VISTO** l’articolo 1, comma 1299, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*”, che ha prorogato di un anno il sopracitato termine fino al 31 dicembre 2007;

**VISTO** l’articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*”, il quale prevede che le residue attività dell’Agenzia Torino 2006 sono svolte, entro il termine di tre anni dal 1° gennaio 2008, da un Commissario liquidatore nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare che ne precisa i compiti, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento nei limiti delle somme residue a disposizione della medesima Agenzia;

**VISTO** il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante “*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che all’articolo 2, comma 5-*octies*, ha prorogato il termine di cui all’articolo 3, comma 25, della legge n. 244 del 2007, fino alla completa definizione delle attività residue affidate al Commissario liquidatore e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014;

**VISTO** l’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante “*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che ha sostituito le parole “*31 dicembre 2014*”, dell’articolo 2, comma 5-*octies*, del citato decreto-legge n. 225 del 2010, con le seguenti “*31 dicembre 2015*”;

**VISTO** l’articolo 1, comma 487, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*”, che ha sostituito le parole “*31 dicembre 2015*” dell’articolo 2, comma 5-*octies*, del citato decreto-legge n. 225 del 10, con le seguenti “*31 dicembre 2016*”;

**VISTO** il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “*Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che all’articolo 1, comma 15, ha sostituito le parole “*31 dicembre 2016*” dell’articolo 2, comma 5-*octies* del decreto-legge n. 225 del 2010, con le seguenti “*31 dicembre 2017*”;

**VISTO** l’articolo 1, comma 1151, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”, che ha sostituito le parole “*31 dicembre 2017*”, dell’articolo 2, comma 5-*octies*, del decreto-legge n. 225 del 2010, con le seguenti “*31 dicembre 2018*”;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTO** l'articolo 1, comma 1113, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", che ha sostituito le parole "*31 dicembre 2018*", dell'articolo 2, comma 5-*octies*, del decreto-legge n. 225 del 2010, con le seguenti "*31 dicembre 2020*";

**VISTO** l'articolo 16 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea*", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il quale stabilisce che all'articolo 2, comma 5-*octies*, del decreto-legge n. 225 del 2010, le parole "*31 dicembre 2020*", sono sostituite dalle seguenti "*31 dicembre 2021*";

**VISTO** l'articolo 44, comma 8-*quinqies*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con cui il termine previsto dall'articolo 2, comma 5-*octies*, del decreto-legge n. 225 del 2010, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2022, con il quale è stato conferito, da ultimo, al cons. Carlo Presenti, dirigente di prima fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incarico di Commissario liquidatore per le attività residue dell'Agenzia Torino 2006, fino al 31 dicembre 2023;

**VISTO** l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*", il quale stabilisce che "*All'articolo 44, comma 8-*quinqies*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, riguardante il termine delle attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»*";

**VISTA** la nota n. 3071 del 29 dicembre 2023, con la quale il Ministro per lo sport e i giovani propone di nominare per l'incarico di Commissario liquidatore per le attività residuali dell'Agenzia Torino 2006 il dott. Vincenzo Michele Cocco;

**VISTA** la nota n. 781 del 20 marzo 2024 con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro per lo sport e i giovani ha rappresentato che alla scadenza dell'incarico di cui al presente decreto non vi saranno ulteriori proroghe;

**VISTO** il *curriculum vitae* del dott. Vincenzo Michele Cocco;

**VISTA** la dichiarazione resa dal dott. Vincenzo Michele Cocco, concernente l'insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché, l'assenza di conflitto di interessi ad assumere l'incarico di Commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006;

**RITENUTO** di procedere alla nomina del dott. Vincenzo Michele Cocco, quale Commissario liquidatore per le attività residuali dell'Agenzia Torino 2006, fino al 31 dicembre 2024;



4504

# Il Presidente del Consiglio dei Ministri

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

**SENTITO** il Ministro dell'economia e delle finanze;

## DECRETA

### ART. 1

1. Il dott. Vincenzo Michele Cocco è nominato, fino al 31 dicembre 2024, Commissario liquidatore per le attività residuali dell'Agenzia Torino 2006.

### ART. 2

1. Il Commissario liquidatore redige una relazione, aggiornata alla data del presente provvedimento, di carattere generale, sullo stato delle attività dell'Agenzia Torino 2006, nonché riferita alle residue attività da compiere corredate dal cronoprogramma delle azioni e degli interventi necessari, specificandone oggetto e natura, motivi che li giustificano, tempi e oneri. La relazione deve essere inviata, entro due mesi dalla data del presente provvedimento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e, per conoscenza, alla regione Piemonte, alla città metropolitana di Torino e al comune di Torino.
2. Il Commissario redige ed invia, con cadenza trimestrale, alle amministrazioni di cui al comma 1, una relazione di aggiornamento sulle azioni compiute e sulle attività definite. La relazione riporta i codici unici di progetto relativi agli interventi affidati al Commissario.
3. A conclusione dell'incarico, il Commissario tramette, alle amministrazioni di cui al comma 1, la relazione finale sulle attività svolte, corredata del bilancio di liquidazione.

### ART. 3

1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il compenso spettante al Commissario in parola.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 21 MAR. 2024

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Alfredo Mantovano

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
SECRETARIATO GENERALE  
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
VISTO E ANNOVIATO AL N. 1198/2024  
ROMA 25/3/2024



## CORTE DEI CONTI

**UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE  
INTERNAZIONALE**

Si attesta che il provvedimento numero SN del 21/03/2024, con oggetto PRESIDENZA - Vincenzo Michele Cocco - DPCM 21 marzo 2024 nomina a commissario liquidatore per le attività residuali dell'Agenzia Torino 2006 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN\_LEA - SCCLA - 0015146 - Ingresso - 27/03/2024 - 14:18 ed è stato ammesso alla registrazione il 19/04/2024 n. 1120

**Il Magistrato Istruttore**  
DONATO CENTRONE  
(Firmato digitalmente)

